

Descrizione

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, ivi compresi i trattamenti di abbronzatura o la sauna (con esclusione di quella messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, a uso esclusivo delle/degli ospiti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva), la ginnastica estetica, il massaggio estetico, con esclusione del massaggio terapeutico, l'attività di onicotecnica/o (consistente nell'attività di apposizione o realizzazione, attraverso resine, gel o altre sostanze, di unghie finte, con o senza preparazione dell'unghia e della pelle che la contorna), il disegno epidermico e il trucco semipermanente a condizione che l'impresa sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 11 del 9 gennaio 2013 per l'attività di tatuaggio.

L'attività di estetista può essere svolta sia mediante tecniche manuali sia con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui alla Legge n. 1 del 1990 e al D.M. Sviluppo Economico 15 ottobre 2011 n. 110, come modificato dal D.M. Sviluppo Economico 12 maggio 2015 n. 206 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla normativa vigente.

Requisiti morali

Per poter svolgere l'attività sopradescritta, il titolare di impresa individuale o i legali rappresentanti e gli altri soggetti elencati dall'art. 2 del DPR 3 giugno 1998 n. 252, nel caso di associazioni, società e consorzi, cooperative (precisamente tutti i componenti del consiglio di amministrazione per le S.p.A. e S.r.l., i soci accomandatari per le s.a.s., i soci amministratori per le s.n.c.) nonché, l'eventuale persona preposta all'attività, necessitano dell'assenza di pregiudiziali di cui all'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia .

Requisiti professionali

Possesso della qualificazione professionale di estetista di cui alla Legge 1/1990. I requisiti devono essere posseduti dal titolare o da almeno uno dei soci o da un responsabile tecnico.

Per ogni sede/unità locale dell'impresa esercente le attività di estetista, deve essere designata/o, nella persona della/del titolare, di una/un socia/o partecipante al lavoro, di una/un familiare coadiuvante o di una/un dipendente dell'impresa, almeno una/un responsabile tecnica/o in possesso dell'abilitazione professionale.

La/Il responsabile tecnica/o designata/o deve garantire una costante presenza durante tutto l'orario di apertura dell'esercizio.

Requisiti dei locali

I locali per l'esercizio dell'attività di estetista devono essere in possesso dei requisiti di agibilità prescritti dalle norme e dal regolamento edilizio vigente e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa di settore.

Inoltre, devono essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, prevenzione antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro ed essere dotati di impianti rispondenti alle norme vigenti in materia.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

L'attività di estetista può essere svolta unitamente a quella di acconciatore anche in forma di impresa esercitata nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di società. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

Il subingresso, inteso come trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività per atto tra vivi o mortis causa, le modifiche dei locali (riduzione, ampliamento e/o diversa distribuzione dei locali), il trasferimento della sede dell'attività e la variazione della/del responsabile tecnica/o sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP. La SCIA dovrà essere presentata contestualmente al verificarsi della nuova situazione di fatto e il subingresso, in particolare, trattandosi di vero e proprio titolo abilitante, dovrà essere presentato al SUAP prima dell'inizio effettivo dell'attività.

La cessazione dell'attività di estetista per chiusura definitiva, per subingresso o per trasferimento di sede, deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Orario delle attività artigianali

L'orario di apertura degli esercizi di barbiere, acconciatore, estetista e di tatuaggio e piercing è disciplinato dall' [ordinanza sindacale n. 1 del 18/01/2024](#)

Normativa di riferimento

[D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159](#) "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione"

[DPR 7 settembre 2010 n. 160](#) "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive"

[Legge n. 40 del 2 aprile 2007](#) "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese"

[Legge regionale 27 novembre 1991, n. 29](#) "Disciplina dell'attività di estetista"

[Legge 7 agosto 1990 n. 241](#) "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

[Legge 4 gennaio 1990, n. 1](#) "Disciplina dell'attività di estetista"

[Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di acconciatrice/tore, estetista, tatuaggio e piercing](#)